

Avv. ILARIA BERRA

46100 MANTOVA, Via G. Chiassi 42
tel.: 0376 223955 - fax: 0376 289259
pec: ilaria.berra@mantova.pecavvocati.it
e-mail: ilaria.b@studiosarzisartori.it

TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

nell'interesse di

COLOZZA ENZA, c.f. CLZ NZE 76L68 C351 P nata a Catania (CT), il 28.07.1976 residente a Curtatone (MN) Via Dante Alighieri 75, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Ilenia Berra, c.f. BRR LRI 78B50 E897 C, presso lo studio del quale in 46100 Mantova (MN), Via G. Chiassi 42, elegge domicilio, informata ai sensi dell'art. 4, III co., del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché ai sensi dell'art. 2, comma VII, del DL 132/14 conv. in L. 162/14 smi, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un o più avvocati disciplinata dagli artt. da 2 a 11 delle disposizioni di legge poc'anzi citate, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, ai fini e per gli effetti di legge, oltre che ai sensi degli artt. 136 e segg. C.P.C., anche presso il numero di *telefax* 0376 369388 e 0376 318755 e ai seguenti indirizzi di PEC

ilaria.berra@mantova.pecavvocati.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Brescia, Via Santa Caterina n. 12

OGGETTO DEL GIUDIZIO

La ricorrente, in possesso di diploma di istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, agisce per la declaratoria di esclusione della stessa dalle graduatorie ad esaurimento, per non aver presentato domanda di aggiornamento nei tempi prescritti da Miur.

La ricorrente, inoltre, agisce, salvi i titoli di cui sopra, per l'accertamento e la declaratoria del suo buon diritto a essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento, in ragione della efficacia abilitante del predetto diploma – previa disapplicazione delle D.M. 235/2014 in parte qua.

SSSS

La ricorrente ha superato il concorso ordinario abilitante indetto con D.D. 02.04.1999 e 06.04.1999 per l'insegnamento nella scuola Materna e nella Scuola Primaria nell'anno 1999, a seguito del quale veniva inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, I° fascia, in Catania per il triennio 1999/2002.

Successivamente, la sig.ra Colozza ha presentato domanda per il triennio 2002/2005 e per il successivo triennio 2005/2008 ai fini dell'aggiornamento/permanenza nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la provincia di Catania.

Tuttavia, avendo ella omesso di presentare domanda di aggiornamento nei termini prescritti per l'aggiornamento/permanenza nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la provincia di Catania per il triennio 2008/2011, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania comunicava con RAR 22.06.2009, Prot. 18405/1, procedimento di esclusione dalla predetta graduatoria.

Con successiva domanda del 14.05.2014 la ricorrente ha presentato domanda di permanenza/aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la provincia di Mantova per il triennio 2011/2014.

L'amministrazione ha rifiutato la sua domanda, impedendole, quindi, di permanere nelle graduatorie e addirittura impedendone un nuovo inserimento

Il diniego dell'Amministrazione è, quindi, stato posto in palese violazione del disposto dell'art. 1, comma 1 *bis* della Legge 143/04, che prevedeva il reinserimento dopo la cancellazione temporanea per assenza di domanda intermedia di aggiornamento, nonché in violazione dei principi sanciti dall'ordinamento ex L. 241/90 e artt. 3 e 97 Costituzione.

Ella, quindi, nonostante i reiterati tentativi non è, a tutt'oggi, inserita nelle predette graduatorie in quanto l'Amministrazione l'ha ritenuta decaduta del precedente inserimento e priva dei requisiti necessari al suo inserimento *ex novo*, in quanto in possesso di solo diploma magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 (e, quindi, in data anteriore all'anno scolastico 2001/2002).

A nulla rileva, in proposito, l'eventuale eccezione di controparte secondo cui la previsione normativa invocata (Legge 143 2004, art. 1, comma 1 *bis*) di riferisce alle originarie graduatorie permanenti e non sarebbe più applicabile alle G.A.E.

Invero, come correttamente sostenuto dai precedenti giurisprudenziali in materia (cfr, tra tutti, Tribunale di Firenze, sentenza 17 maggio 2013), *“le graduatorie permanenti di cui al DL 97/04, convertito in L 143/04 sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento con l'art. 1, comma 605, lettera c L. 296/06 art. 1. In base a quest'ultima disciplina, sono stati fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie nel biennio 2007/2008 ...In sintesi, premesso che nel 2007 la ricorrente aveva ottenuto di essere inserita nelle graduatorie e non aveva presentato domanda di aggiornamento nel 2009, si discute se:*

- trattandosi di graduatorie ad esaurimento che per loro natura non consentono nuovi ingressi, la mancanza della domanda di aggiornamento nel 2009 avesse comportato la sola esclusione temporanea rimediabile con la domanda di aggiornamento / permanenza (inserimento n.d.r.)*
- oppure avesse comportato la sola esclusione temporanea rimediabile con la domanda / aggiornamento (inserimento n.d.r.) del 2011”.*

Il Tribunale di Firenze ha risolto favorevolmente alla ricorrente la questione, ritenendo che, essendo la domanda formulata in riferimento all'art. 1, comma 1 *bis* della Legge 143/04 essa fosse meritevole di accoglimento, in quanto, detta norma, seppur dettata in materia di

ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora in vigore “anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lettera c, L. 269/06 per non essere stata espressamente abrogata da quest’ultima nuova disciplina e per essere tutt’ora richiamata alle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11)”.

Il giudice del lavoro, ha quindi, argomentando anche correttamente sulla propria giurisdizione, aderito alle diffuse argomentazioni del TAR Lazio (sentenza n. 21793/10 e sentenza 5874/11) in tema di effetto “decadenziale” conseguente alla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nei termini previsti dal DM 42/09.

Ed infatti tutti i precedenti giurisprudenziali richiamati, interpretando esegeticamente la normativa richiamata, hanno ritenuto che l’omissione della domanda di permanenza o di aggiornamento (nonché di nuovo inserimento, a parere di chi scrive) portano come conseguenza inevitabile l’esclusione dell’interessato dalle graduatorie medesime; esclusione (o cancellazione) che, tuttavia, non può considerarsi assoluta, ben potendo l’interessato *“nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso”*.

Ma, circostanza ancora più singolare, l’Amministrazione ha escluso la ricorrente dalle G.A.E. non solo impedendo che ella permanesse nelle stesse in forza di quanto sopra, ma ribadendo che ella non avrebbe il titolo per poter essere inserita nelle medesime.

Ed infatti, nonostante, il valore abilitante del diploma di scuola ovvero di istituto magistrale avvenuto con D.P.R. 24 marzo 2014, la ricorrente si vede preclusa la possibilità stessa di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui alla Legge 143/2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento per effetto dell’art. 1, comma 605, lett. c) Legge 296/2006, riservate ai docenti in possesso di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, è stato considerato abilitante solo a partire dall’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato con il D.P.R. del 25 marzo 2014.

Recentemente, peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha ritenuto non revocabile in dubbio che i *“diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

Giova osservare come la pronuncia del Consiglio di Stato, testé citata, sia stata resa all’indomani della trasformazione della graduatorie in questione da graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; segno evidente che tale circostanza non è stata ritenuta di ostacolo all’inserimento degli aspiranti, proprio in ragione del fatto che in virtù dell’anno scolastico di conseguimento del titolo e della disciplina transitoria al riguardo dettata, ai predetti diplomi doveva riconoscersi senz’altro efficacia abilitante.

Nonostante quanto sopra, l'Amministrazione ritiene che il diploma magistrale possa essere titolo abilitante solo per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per eventuali supplenze brevi, ma non per l'assunzione a tempo indeterminato (revio inserimento delle G.A.E.). La ricorrente, quindi, può essere considerata dall'amministrazione "abilitata" a supplenze brevi, ma non inserita nelle GAE.

In conseguenza di ciò Colozza Enza chiede che le venga riconosciuto il diritto ad essere inserita nella terza fascia della GAE, ovvero nella graduatoria corrispondente a quella nella quale era già stata in precedenza inserita, nonché in quella nella quale avrebbe dovuto, comunque, trovare collocazione *ad origine*.

SULLA GIURISDIZIONE

La presente controversia viene radicata avanti il il Giudice del Lavoro in quanto (sia in principalità che in subordine) viene richiesta la permanenza, o il reinserimento o, comunque, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, con conseguente assimilazione, in tal senso, dei poteri esercitati dall'amministrazione a quelli del datore di lavoro, i quali svolgono in proposito pretese relative alla conformità di legge degli atti di gestione della graduatoria (cfr sul punto Cass, Sezioni Unite 3031/11 e 22805/10 sulle graduatorie ad esaurimento; Cass, Sezioni Unite 17466/09 e n. 3401/08 sulle graduatorie permanenti).

Invero, anche per quanto concerne il riconoscimento del valore abilitante del titolo di studio conseguito, la controversia qui in esame non prende le mosse dalla richiesta di annullamento del DM 235/2014 in materia di aggiornamento delle GAE, ma solo la sua disapplicazione ai fini dell'accertamento del diritto della sig.ra Colozza a permanere, essere reinserita e/o essere inserita *ex novo* nelle predette graduatorie.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è docente della scuola primaria ed è in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996, abilitante per le classi di concorso AAAA scuola dell'infanzia ed EEEE scuola primaria.

Ella era inserita nelle graduatorie per il triennio 1999/2002; per il triennio 2002/2005 e per il successivo triennio 2005/2008 presso L'ufficio Scolastico Provinciale di Catania, dalle quali è stata esclusa per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei termini prescritti.

La nominata ha comunque svolto detta domanda successivamente ed ha richiesto anche di essere inserita *ex novo* nella GAE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'amministrazione avesse ritenuto di escluderla definitivamente dalle graduatorie nelle quali era stata, in precedenza, inserita. Ella, tuttavia, risulta solo inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la provincia di Mantova , in quanto al titolo di studio *de quo* viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie, valore abilitante.

Per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143/2004, sono

state trasformate in graduatorie ad esaurimento, di talché, per l'Amministrazione scolastica non sarebbero possibili nuovi inserimenti.

L'amministrazione ha rifiutato la sua domanda, impedendole, quindi, di permanere nelle graduatorie ed addirittura impedendone un nuovo inserimento

Il diniego dell'Amministrazione è, quindi, stato posto in palese violazione del disposto dell'art. 1, comma 1 bis della Legge 143/04, che prevedeva il reinserimento dopo la cancellazione temporanea per assenza di domanda intermedia di aggiornamento, nonché in violazione dei principi sanciti dall'ordinamento ex L. 241/90 e artt. 3 e 97 Costituzione.

Ella quindi, nonostante i reiterati tentativi non è, a tutt'oggi, inserita nelle predette graduatorie in quanto l'Amministrazione l'ha ritenuta decaduta del precedente inserimento e priva dei requisiti necessari al suo inserimento *ex novo*, in quanto in possesso di solo diploma magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 (e, quindi, in data anteriore all'anno scolastico 2001/2002).

Senza recedere, quindi, da quanto argomentato in precedenza sulla palese violazione nella quale è incorsa l'Amministrazione quando ha rifiutato di reinserire la sig.ra Colozza nelle graduatorie, si evidenzia ulteriormente quanto in appresso.

Le GAE, nonostante non fossero permessi nuovi inserimenti (trattandosi, per l'appunto di graduatorie ad esaurimento) sono state, nondimeno, oggetto di periodici aggiornamenti ed integrazioni in occasione dei quali numerosi docenti in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento sono stati ivi inseriti (sia in conseguenza di espresse previsioni normative e/o regolamentari, sia per interventi della Magistratura, diretti ad assicurare la coerenza logico giuridica nonché la giustizia sostanziale del sistema).

La Colozza, quindi, oltre ad aver richiesto il suo reinserimento (o permanenza) nella graduatoria dalla quale è stata illegittimamente esclusa, le cui procedure di aggiornamento ed integrazione sono state indette dal menzionato D.M. n. 235 del 1^a aprile 2014.

Giova, ora, svolgere un breve *excursus* sulla disciplina relativa al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

- Prima della istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, ai titoli di studio attribuiti dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva riconoscersi efficacia abilitante ai fini dell'insegnamento, secondo quanto previsto dall'art. 53, R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

-Efficacia abilitante è stata confermata dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, DPR 23 luglio 1998, n. 323;

- Efficacia abilitante riconosciuta, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012;

- L'art. 197 del D. Lgs 297/94 è stato abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (art. 8, legge 425/1997);

- Il D.P.R. n. 323/1998 all'art. 15, comma 7, ha ribadito che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare”*;

- Il D.L. 10 marzo 1997 (normativa transitoria per il passaggio dalla formazione universitaria previsto dall'art. 3, comma 8, L 431/1990) ha soppresso, dall'anno scolastico 1998/1999, i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale e ha previsto che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservassero in via permanente l'attuale valore abilitante;

- Il D.D.G. n. 82/2012 (norma che ha indetto i concorsi dei posti a cattedre per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) ha consentito la partecipazione alla procedura concorsuale: a) per i posti della scuola primaria, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, vale a dire a soggetti ritenuti pacificamente abilitati;

- Il D.P.R. 25 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2014, recependo le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3813/2013, riconosce il diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento a tutti gli effetti;

- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

E' innegabile che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante.

Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetto ai fini dell'inserimento nelle GAE, riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Ne discende la fondatezza della pretesa all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per

l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valido per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (così Consiglio di Stato, sent. n. 1973/2015).

Conseguentemente risulta ancora più assurda la posizione della ricorrente, ove si consideri che in base al DM 235/2014 (che reca le modalità di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017) è consentito di permanere nelle graduatorie *de quibus* ai docenti già iscritti (anche con riserva per essere in attesa del conseguimento del titolo abilitante, che si perfezionerà successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda).

Si aggiunga, inoltre che, nel sistema attuale si assiste a una parziale commistione tra GAE e graduatorie d'istituto, connotata tuttavia da illogicità, irragionevolezza e ingiustizia.

Se infatti il docente in possesso del diploma magistrale, in quanto abilitato *ex lege*, può essere inserito nella II fascia delle graduatorie d'istituto ai fini della stipulazione di contratti a termine di lavoro con l'Amministrazione scolastica, se, seppure come già evidenziato in via del tutto subordinata e secondaria, può essere destinatario di supplenze annuali al pari dei docenti inseriti nelle GAE, se risulta essere in possesso dei medesimi requisiti professionali dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (che a loro volta possono domandare di essere inseriti in una graduatoria d'istituto), non si comprende come possa corrispondere a logicità, ragionevolezza e giustizia precludere ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di essere inseriti a loro volta nelle GAE.

Alla luce delle considerazioni su esposte, Enza Colozza, come sopra generalizzata, rappresentata, assistita e domiciliata, ricorre al Tribunale di Mantova, in Funzione di Giudice Unico del Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza di discussione, si compiacca accogliere, in contraddittorio con MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Brescia, Via Santa Caterina n. 12 o in loro dichiarata contumacia, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro:

fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa comunque disapplicazione *in parte qua* del D.M. n. 235/2014, accertare e dichiarare in principalità il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle GAE con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione dalla (temporanea) dalla graduatoria, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 1 bis della Legge 143/04; in subordine e sempre previa disapplicazione *in parte qua* del D.M. n. 235/14, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia e per la classe di concorso indicata in ricorso; per l'effetto, condannare il MIUR e le Amministrazioni intime ad inserire la

ricorrente nella terza fascia delle GAE per la provincia richiesta, e per la classe di concorso come in precedenza individuata.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Copia carta identità e codice fiscale di Enza Colozza;
- 2) Copia diploma di maturità magistrale conseguito dalla ricorrente;
- 3) RAR 22.06.2009 Ufficio Provinciale Catania;
- 4) Copia domanda di inserimento per gli anni scolastici 2014/2017, sede provinciale Mantova;
- 5) Comunicazione di esclusione 20.06.2014

Con vittoria di spese e compensi legali.

Ai fini del versamento del CU unificato si dichiara che il presente ricorso ha per oggetto controversia di pubblico impiego di valore indeterminato e pertanto l'ammontare del contributo unificato è pari ad € 258,00.

Mantova, li 16 aprile 2016

Avv. Ilaria Berra